

**Direttive  
sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso di occupazione  
dei nidi dell'infanzia e dei micro-nidi e sui contributi alle famiglie  
del 12 settembre 2018; modifica**

(del 1° ottobre 2019)

**Il Dipartimento della sanità e della socialità**

emana:

**I**

Le direttive sull'aliquota di sussidiamento, sui costi riconosciuti, sul tasso di occupazione dei nidi dell'infanzia e dei micro-nidi e sui contributi alle famiglie del 12 settembre 2018 sono così modificate:

**6. Contributi alle famiglie**

I contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio durante l'esercizio di un'attività lucrativa o durante l'assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall'UFaG (vedi art. 29a, 29b, 29c e 29d RLFam) ammontano:

a. contributo universale per le famiglie:

fr. 100.– mensili per frequenze da 16 a 30 ore settimanali per almeno tre settimane di frequenza al mese,

fr. 200.– mensili per frequenze oltre 30 ore settimanali per almeno tre settimane di frequenza al mese;

b. contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCA-Mal):

33% della retta (esclusi gli oneri supplementari) dopo la deduzione del contributo universale. Il costo massimo riconosciuto per la retta ammonta a fr. 1200.– mensili e le modalità di calcolo vengono definite dall'UFaG. Il diritto a tale contributo inizia in corrispondenza al riconoscimento del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)<sup>3</sup>;

c. contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) secondo la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008:

totalità della retta (esclusi gli oneri supplementari), dopo la deduzione dei contributi indicati al punto 6 lett. a e b, fino a un rimborso massimo mensile di fr. 800.–.

I contributi percepiti in base a dati inesatti devono in ogni caso essere restituiti.

I contributi volti a contenere l'onere a carico delle famiglie (contributo universale, contributo per i beneficiari RIPAM e contributo per i beneficiari API) vengono conteggiati a partire dal momento in cui è stato collocato il bambino:

1. previa consegna dell'attestazione del datore di lavoro, o dell'attestato di frequenza o della dichiarazione, rispettivamente certificato a dimostrazione del bisogno del collocamento per scopi di carattere sociale entro 30 giorni dal

collocamento, altrimenti sono conteggiati a partire dal mese della consegna dell'attestazione;

2. previa consegna della decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API entro 30 giorni dal collocamento, altrimenti sono conteggiati a partire dal mese della consegna della decisione. Qualora la decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API fosse successiva al collocamento, questa deve essere consegnata entro 30 giorni dalla sua emissione; eventuali deduzioni volte a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori vengono applicate retroattivamente dal nido o dal micro-nido sino alla data a partire dalla quale la famiglia ha diritto al sussidio RIPAM e/o API. Qualora la decisione che accorda il diritto al sussidio RIPAM e/o API fosse successiva al collocamento e venisse consegnata oltre 30 giorni dalla sua emissione, le eventuali deduzioni volte a contenere l'onere finanziario (retta) a carico dei genitori vengono applicate dal nido o dal micro-nido a partire dal mese di consegna della decisione.
3. Qualora la decisione di riduzione del premio non fosse ancora disponibile alla prima fatturazione dell'anno della retta del nido o del micro-nido, la retta è fatturata interamente e l'eventuale deduzione applicata retroattivamente dal nido o dal micro-nido sino alla data a partire dalla quale la famiglia ne ha diritto e quindi versata dall'UFaG nel conteggio successivo.

## II

La presente modifica di direttive è pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 11 ottobre 2019

Per il Dipartimento della sanità e della socialità  
Il Direttore del Dipartimento della  
sanità e della socialità: Raffaele De Rosa  
Il Direttore della Divisione  
dell'azione sociale e delle famiglie:  
Renato Bernasconi